## Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – Maggio 2020

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
		Mercato interno - Libera circolazione dei lavoratori - Parità dei diritti dei lavoratori
C-27/20 FRANCIA	MIN. GIUSTIZIA  PCM - MIN FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'  MIN ECONOMIA E FINANZE  MIN LAVORO E POLITICHE SOCIALI  ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRTEVIDENZA	Interpretazione degli articoli 20 e 45 del TFUE – cittadinanza dell'Unione e libera circolazione dei lavoratori - nonché degli articoli 4 - Parità di trattamento - del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e 7 -esercizio dell'impiego e parità di trattamento - del regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.  Dubbio se sia compatibile con il diritto UE e con il principio di libera circolazione dei lavoratori una norma nazionale -codice di previdenza sociale
	SOCIALE - INPS	francese- relativa al calcolo dei diritti per l'attribuzione di assegni familiari che definisce l'anno civile di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari come il penultimo anno precedente il periodo di pagamento.
	PCM DAGL	Tutela dei dati personali – Accesso alle
C-37/20	MIN. GIUSTIZIA	informazioni relative ai beneficiari economici ai fini di antiriciclaggio e antiterrorismo
LUSSEMBURGO	MIN. SVILUPPO ECONOMICO	Interpretagione dell'art 20 paragrafa 0 della
	MIN ECONOMIA E FINANZE	Interpretazione dell'art. 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
	MIN INTERNO	fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

## **BANCA D'ITALIA**

## ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA- ABI

Dubbio se il diritto UE nella parte in cui subordina la limitazione dell'accesso informazioni concernenti il beneficiario economico a «circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale» possa essere interpretato nel senso che autorizza un ordinamento nazionale a definire tale nozione soltanto come equivalente «a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione» presente nella direttiva senza ulteriori specifiche. In caso di risposta negativa al primo quesito dubbio se il giudice possa supplire alla carenza del legislatore determinando in via giurisprudenziale detta nozione e se in questo caso possa avvalersi dell'orientamento della CGUE ed in che senso possa esprimersi detto orientamento.

Dubbio inoltre se nell'espressione -rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione- il rischio sproporzionato si riferisca solo alla frode o anche alle altre ipotesi evocate. Dubbio se nel valutare il rischio corso dal beneficiario si debbano considerare i soli rapporti che legano il beneficiario alla persona giuridica in relazione alla quale si chiede sia limitato l'accesso o più in generale anche altri rapporti tra il beneficiario ed altre persone giuridiche.

Dubbio inoltre sulla possibile esclusione della tutela derivante da una limitazione dell'accesso nel caso in cui le informazioni siano facilmente accessibili ai terzi con altri mezzi di informazione.

Dubbio infine su quali interessi divergenti debbano essere presi in considerazione nella valutazione di una richiesta di limitazione all'accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici.